



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROMANO	LUCIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MAURIELLO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TACCONE	GIUSEPPINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 30/14 depositato il 10/01/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00118456 25 IRES-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00118456 25 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00118456 25 IRAP 2006
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00118456 25 IRES-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00118456 25 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2013 00118456 25 IRAP 2006
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE AVELLINO EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:
GALASSO MASSIMO
VIA GUASCHINO 13 83100 AVELLINO

proposto dai ricorrenti:
MORELLI WALTER
C DA TORANA 8/B 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

MDM RACING ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA
VIA TORANA 8/B 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 30/14

UDIENZA DEL

13/02/2014

ore 15:00

SENTENZA

N°

604/01/14

PRONUNCIATA IL:

13 FEB. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26 GIU. 2014

Il Segretario

Il Segretario della Sezione
(Sig.ra Stefania CUCCINIELLO)

RILASCIA PER USO STUDIO

+

Il Sig. Morelli Walter, in proprio e n.q. di legale rapp.te della "MDM Racing Ass. Sportiva Dilettantistica" rappresentato e difeso come in atti, impugnava la cartella di pagamento n.012 2013 00118445625 emessa a seguito avviso di accertamento n. TFK 040400378/11, con la quale veniva richiesto il pagamento afferente pretese fiscali per l'anno 2006. Il ricorrente rileva una serie di violazioni ed omissioni deducendo in ordine alla inesistenza e/o nullità insanabile della notifica della cartella, difetto di sottoscrizione della cartella medesima e contro deducendo, in fatto ed in diritto sulle questioni relative al ruolo e responsabilità personale dell'amministratore di una associazione non riconosciuta per concludere per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione cautelare, con vittoria di spese ed onorari di causa.

Con note depositate il 21.01.2014, si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Avellino rilevando come, in ordine all'avviso di accertamento presupposto, in data 15.09.2011, si conveniva, a seguito di accertamento con adesione, a consentire il versamento dilazionato di quanto convenzionalmente concordato. A seguito di tale evento l'ufficio provvedeva all'iscrizione a ruolo del dovuto e, trattandosi di associazione non riconosciuta, lo stesso ufficio aveva provveduto ad effettuare la iscrizione a ruolo anche nei confronti del legale rapp.te Sig. Morelli Walter. In tal senso riteneva legittima la procedura adottata riconoscendo, in capo al ricorrente, una responsabilità solidale per quanto accertato a carico dell'associazione. Nel confermare la fondatezza e legittimità delle procedure effettuate l'Agenzia concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa. Con memorie integrative depositate il 7 febbraio 2014 il ricorrente eccepeva la mancata notifica dell'avviso di accertamento e che l'accertamento di adesione era stato sottoscritto in qualità di rapp.te legale e non in qualità di responsabile in solido ex art.38 c.c. concludendo con le richieste di cui al ricorso introduttivo.

All'odierna udienza, dato atto nelle more, dell'accoglimento dell'istanza cautelare, la causa veniva riservata a decisione.

Osserva il ricorrente che la questione afferente la sua coobbligazione ex art.38 andava perfezionata previa contestuale notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto rispetto alla cartella impugnata in questa sede. Tale circostanza, al di là delle altre eccepite questioni afferenti la correttezza delle procedure afferenti la compilazione e notifica della cartella medesima, resta sicuramente assorbente in quanto la parte assume, senza peraltro essere smentita dalla produzione della documentazione attestante, ex adverso, la mancata notifica dell'accertamento. La circostanza dedotta depone per la decadenza dell'Amministrazione da poter far valere, con la cartella impugnata, le pretese in essa indicate non avendo provveduto, come per legge, a notificare regolarmente i relativi atti presupposti. Ogni altra questione resta completamente assorbita nella descritta eccezione per cui il ricorso va accolto con ogni conseguenza di legge.

Il Collegio ha ritenuto, altresì compensare, interamente tra le parti, le spese e gli onorari di causa.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Avellino, 13 febbraio 2014.

IL Giudice rel.est.

Maurillo



IL PRESIDENTE

Romano